Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 11 gennaio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 10 DELL'11 GENNAIO 1975:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(8464)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 10 DELL'11 GENNAIO 1975:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1974, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(160)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. 712.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente « Centro islamico culturale d'Italia », in Roma.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente « Centro islamico culturale d'Italia », in Roma, e ne viene, altresì, approvato lo statuto, con le precisazioni di cui all'art. 3 del decreto presidenziale stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 106

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Costituzione degli uffici provinciali dell'Amministrazione dell'interno nella provincia di Oristano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, con la quale è stata istituita la provincia di Oristano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione, nella predetta provincia, degli uffici provinciali dell'Amministrazione dell'interno;

Visto l'art. 3 della citata legge 16 luglio 1974, n. 306;

Sentita la regione sarda;

Decreta:

Art. 1.

Vengono costituiti in Oristano ed entrano in funzione a decorrere dalla data del presente decreto: la prefettura, la questura, l'archivio di Stato, il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficio provinciale dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Art. 2.

Agli uffici di cui al precedente articolo si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento ed il funzionamento degli uffici ed organi provinciali dell'Amministrazione dell'interno aventi sede negli altri capoluoghi di provincia della regione sarda.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali e nell'albo delle provincie di Cagliari e Nuoro, nonchè negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Oristano.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1974
Registro n. 29 Interno, foglio n. 335

(93)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Garmont S.a.s. di C. Garbuio & C., in Volpago del Montello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Garmont S.a.s. di C. Garbuio & C., con sede in Volpago del Montello (Treviso), ha

in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Garmont S.a.s. di C. Garbuio & C., con sede in Volpago del Montello (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(74)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta L. Fanini S.n.c., in Loreto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta L. Fanini S.n.c., con sede in Loreto (Ancona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta L. Fanini S.n.c., con sede in Loreto (Ancona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(72)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ferriera di Lonato, in Lonato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. Ferriera di Lonato, con sede in Lonato (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ferriera di Lonato, con sede in Lonato (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(73)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1974.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Arona, Foligno, Pieve di Cadore, Avellino, Gallipoli, Sala Consilina, Breno, Iglesias, S. Donà di Piave, Benevento, L'Aquila, Seregno, Cerignola, Menaggio, Susa, Conegliano, Merano, St. Vincent, Empoli, Padova, Terni, Feltre, Patti, Verona, Pordenone e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
del

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549, concernente la modificazione delle tariffe telefoniche interurbane;

Visti i piani tecnici dei distretti di: Arona, Avellino, Breno, Benevento, Cerignola, Conegliano, Empoli, Feltre, Foligno, Gallipoli, Iglesias, L'Aquila, Menaggio, Merano, Padova, Patti, Pordenone, Pieve di Cadore, Sala Consilina, S. Donà di Piave, Seregno, Susa, St. Vincent, Terni e Verona, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 477ª adunanza tenuta il 18 aprile 1974;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1328ª adunanza del 25 settembre 1974;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dal consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni nel parere espresso nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di: Arona, Avellino, Breno, Benevento, Cerignola, Conegliano, Empoli, Feltre, Foligno, Gallipoli, Iglesias, L'Aquila, Menaggio, Merano, Padova, Patti, Pordenone, Pieve di Cadore, Sala Consilina, S. Donà di Piave, Seregno, Susa, St. Vincent, Terni, Verona, che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Distretto di Arona

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Arona	1. Arona	1. Arona
		2. Belgirate
		3. Colazza
		4. Comignago
		5. Dormelletto
		6. Invorio
		7. Lesa
		8. Massino Visconti
		9. Meina
		10. Nebbiuno
		11. Oleggio Castello
		12. Paruzzaro
		13. Pisano
2. Borgomanero	1. Borgomanero	1. Borgomanero
		2. Agrate Conturbia
		3. Boca
		4. Bogogno
		5. Cavaglietto
		6. Cavaglio d'Agogna
		7. Cressa
		8. Cureggio
		9. Fontaneto d'Agogna
		10. Gattico
		11. Maggiora
		12. Suno
		13. Veruno
3. Gozzano	1. Gozzano	1. Gozzano
		2. Ameno
		3. Armeno
		4. Bolzano Novarese
		5. Briga Novarese
		6. Gargallo
		7. Madonna del Sasso (esclusa la frazione Piana dei Monti)
		8. Miasino
		9. Orta San Giulio
		10. Pella
		11. Pogno
		12. San Maurizio d'Opaglio
		13. Soriso

Distretto di Avellino

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Avellino	1. Avellino	1. Avellino
		2. Aiello del Sabato
		3. Atripalda
		4. Capriglia Irpina
		5. Cesinali
		6. Contrada
		7. Forino
		8. Grottolella
		9. Manocalzati
		10. Mercogliano
		11. Monteforte Irpino
		12. Montefredane
		13. Ospedaletto d'Alpinolo
		14. Santo Stefano del Sole
		15. Summonte

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Altavilla Irpina	1. Altavilla Irpina	1. Altavilla Irpina
		2. Chianche
		3. Petruro Irpino
		4. Pietrastornina
		5. Roccabascerana
		6. Sant'Angelo a Scala
		7. Torrioni
		8. Tufo
3. Ariano Irpino	1. Ariano Irpino	1. Ariano Irpino
		2. Montecalvo Irpino
		3. Villanova del Battista
		4. Zungoli
	2. Casalbore	5. Casalbore
	3. Montaguto	6. Montaguto
	4. Savignano Irpino	7. Savignano Irpino
		8. Greci
4. Grottaminarda	1. Grottaminarda	1. Grottaminarda
		2. Bonito
		3. Flumeri
		4. Fontanarosa
		5. Frigento
		6. Melito Irpino
		7. Mirabella Eclano
		8. Sturno
	2. Gesualdo	9. Gesualdo
		10. Villamaina
5. Prata di Principato Ultra	1. Prata di Principato Ultra	1. Prata di Principato Ultra
		2. Montefusco
		3. Montemiletto
		4. Pietradefusi
		5. Pratola Serra
		6. Santa Paolina
		7. Torre le Nocelle
		8. Venticano
6. San Potito Ultra	1. San Potito Ultra	1. San Potito Ultra
		2. Candida
		3. Chiusano di San Domenico
		4. Lapio
		5. Montefalcione
		6. Parolise
		7. Salza Irpina
		8. Sorbo Serpico
		9. Volturara Irpina
7. Solofra	1. Solofra	1. Solofra
		2. Montoro Inferiore
		3. Montoro Superiore
		4. San Michele di Serino
		5. Santa Lucia di Serino
		6. Serino

Distretto di Breno

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Breno	1. Breno	1. Breno (esclusa la frazione Laghi)
		2. Berzo Inferiore
		3. Bienno
		4. Borno
		5. Braone
		6. Capo di Ponte
		7. Cerveno
		8. Ceto
		9. Cimbergo
		10. Cividate Camuno
		11. Esine
		12. Losine
		13. Lozio
		14. Malegno
		15. Niardo
		16. Ono San Pietro
		17. Ossimo
		18. Paspardo
		19. Piancogno
		20. Prestine
2. Cedegolo	2. Cedegolo	1. Cedegolo
		2. Berzo Demo
		3. Cevo
		4. Malonno
		5. Paisco Loveno
		6. Saviore dell'Adamello
		7. Sellero
3. Darfo Boario Terme	3. Darfo Boario Terme	1. Darfo Boario Terme
		2. Angolo Terme (esclusa la località Cantoniera della Presolana)
		3. Artogne
		4. Gianico
		5. Pian Camuno
4. Edolo	4. Edolo	1. Edolo
		2. Corteno Golgi (esclusa la fraz. San Pietro)
		3. Incudine
		4. Monno
		5. Sonico
		6. Vezza d'Oglio
5. Pisogne	5. Pisogne	1. Pisogne
6. Ponte di Legno	6. Ponte di Legno	1. Ponte di Legno
		2. Temù
		3. Vione
		Vermiglio (limitatamente alla sola località Passo del Tonale)

Distretto di Benevento

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Benevento	1. Benevento	1. Benevento
		2. Apollosa
		3. Arpaise
		4. Calvi
		5. Castelpoto
		6. Ceppaloni
		7. Sant'Angelo a Cupolo
		8. San Giorgio del Sannio
		9. San Leucio del Sannio
		10. San Martino Sannita
		11. San Nazzaro
		12. San Nicola Manfredi
2. Cerreto Sannita	1. Cerreto Sannita	1. Cerreto Sannita
		2. Cusano Mutri
		3. Guardia Sanframondi
		4. Faicchio
		5. Pietraroja
		6. San Lorenzello
		7. San Lorenzo Maggiore
		8. San Lupo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
3. Colle Sannita .	1. Colle Sannita	1. Colle Sannita 2. Castelpagano 3. Circello
	2. Castelvetere in Val Fortore	4. Castelvetere in Val Fortore
4. Foglianise . . .	1. Foglianise . . .	1. Foglianise 2. Campoli del Monte Taburno 3. Cautano 4. Paupisi 5. Ponte 6. Tocco Caudio 7. Torrecuso 8. Vitulano
5. Foiano Val Fortore	1. Foiano Val Fortore	1. Foiano Val Forrtore 2. Baselice 3. Ginestra degli Schiavoni 4. Montefalcone di Val Fortore 5. San Bartolomeo in Galdo
	2. Castelfranco in Miscano	6. Castelfranco in Miscano
6. Montesarchio . .	1. Montesarchio .	1. Montesarchio 2. Bonea 3. Cervinara 4. Pannarano 5. Rotondi 6. San Martino Valle Caudina
7. Morcone . .	1. Morcone . .	1. Morcone 2. Santa Croce del Sannio 3. Sassinoro
8. Paduli	1. Paduli .	1. Paduli 2. Apice 3. Sant'Arcangelo Trimonte
	2 Buonalbergo .	4. Buonalbergo
9. Pesco Sannita .	1. Pesco Sannita .	1. Pesco Sannita 2. Fragneto L'Abate 3. Fragneto Monforte 4. Molinara 5. Pago Veiano 6. Pietrelcina 7. Reino 8. San Giorgio La Molara 9. San Marco dei Cavoti
10. Pontelandolfo .	1. Pontelandolfo .	1. Pontelandolfo 2. Campolattaro 3. Casalduni
11. Telese	1. Telese	1. Telese 2. Amorosi 3. Castelvenere 4. Frasso Telesino 5. Melizzano 6. Puglianello 7. San Salvatore Telesino 8. Solopaca
	2. Dugenta . . .	9. Dugenta

Distretto di Cerignola

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Cerignola . . .	1. Cerignola . .	1. Cerignola Località Varcaturo (isola amministrativa del comune di Ascoli Satriano)
	2. Stornara . .	2. Stornara 3. Stornarella
2. Ascoli Satriano .	1. Ascoli Satriano	1. Ascoli Satriano (esclusa l'isola amministrativa di Varcaturo) 2. Candela
	2. Rocchetta Santo Antonio	3. Rocchetta Sant'Antonio
3. Orta Nova . . .	1. Orta Nova . . .	1. Orta Nova 2. Carapelle

Distretto di Conegliano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Conegliano . .	1. Conegliano . .	1. Conegliano 2. Codognè 3. Colle Umberto (esclusa località Borgo Campion) 4. Godega di S. Urbano 5. Mareno di Piave 6. S. Fior 7. S. Lucia di Piave 8. S. Pietro di Feletto 9. S. Vendemiano 10. Susegana (esclusa frazione Collalto) 11. Vazzola Località Borgo Tocchet (area del comune di Cordignano)
2 Orsago	1. Orsago . . .	1. Orsago 2. Cordignano (esclusa località Borgo Tocchet)
3. Pieve di Soligo	1. Pieve di Soligo	1. Pieve di Soligo 2. Cison di Valmarino 3. Farra di Soligo 4. Follina 5. Miane 6. Moriago della Battaglia 7. Refrontolo 8. Sernaglia della Battaglia Località Passo di S. Boldo (area del comune di Mel R.U. - C.S. Mel, C.D. Belluno) Località Collalto (frazione del comune di Susegana)
4. Vittorio Veneto	1. Vittorio Veneto	1. Vittorio Veneto 2. Cappella Maggiore 3. Fregona 4. Revine Lago 5. Sarmede 6. Tarzo Località Borgo Campion (area del comune di Colle U.) Località Pian del Cansiglio (area del comune di Farra d'Alpago -

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		R.U. - C.S. Puos d'Alpago, C.D. Belluno) Località Pian del Cansiglio (area del comune di Tambre R.U. - C.S Puos d'Alpago, C.D. Belluno)

Distretto di Empoli

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Empoli	1. Empoli	1. Empoli Località Fontanella (frazione amministrata dai comuni di Empoli e Castelfiorentino) Località Granaiolo (frazione del comune di Castelfiorentino) 2. Cerreto Guidi 3. Capraia e Limite 4. Montelupo Fiorentino 5. Vinci
2. Castelfiorentino	1. Castelfiorentino	1. Castelfiorentino (escluse le località di Fontanella e di Granaiolo) 2. Certaldo 3. Gambassi 4. Montaione 5. Montespertoli (esclusa la località Poppiano)
3. San Miniato Basso	1. San Miniato Basso	1. San Miniato 2. Castelfranco di Sotto (escluse le località di Orentano e Villa Campanile) 3. Fucecchio 4. Santa Croce sull'Arno 5. Montopoli in Val d'Arno

Distretto di Feltre

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Feltre	1. Feltre	1. Feltre 2. Cesiomaggiore 3. Pedavena (esclusa la località Croce d'Aune) 4. Seren del Grappa
2. Fiera di Primiero	1. Fiera di Primiero	1. Fiera di Primiero 2. Canal San Bovo 3. Imer (esclusa la frazione Monte Croce) 4. Mezzano 5. Sagron Mis 6. Siror 7. Tonadico (esclusa la località Passo Valles) 8. Transacqua Località Rifugio Refavaie, area appartenente all'isola amministrativa del comune di Pieve Tesino (R.U. - C.S. Pieve Tesino - C.D. Trento)
3. Fonzaso . . .	1. Fonzaso	1. Fonzaso 2. Arsiè
4. Lamon	1. Lamon	1. Lamon 2. Sovramonte Località Monte Croce (frazione del comune di Imer) Località Croce d'Aune (area del comune di Pedavena)
5. Quero	1. Quero	1. Quero 2. Alano di Piave 3. Vas Località Marziai (frazione amministrata dai comuni di Vas e Lentiai)

Distretto di Foligno

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Foligno. . . .	1. Foligno	1. Foligno 2. Bevagna 3. Montefalco 4. Spello Località Cesi e Fonte delle Mattinate (frazioni del comune di Serravalle di Chienti) 5. Trevi
	2. Cannara	6. Cannara
	3. Valtopina . . .	7. Valtopina
2. Gualdo Cattaneo	1. Gualdo Cattaneo	1. Gualdo Cattaneo 2. Giano dell'Umbria
3. Nocera Umbra .	1. Nocera Umbra .	1. Nocera Umbra Località Gaifana (frazione amministrata dai comuni di Nocera Umbra e Gualdo Tadino)

Distretto di Gallipoli

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Gallipoli . . .	1. Gallipoli . . .	1. Gallipoli 2. Alezio 3. Sannicola
2. Alessano . . .	1. Alessano . . .	1. Alessano 2. Acquarica del Capo 3. Castrignano del Capo 4. Corsano 5. Gagliano del Capo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		6. Miggiano
		7. Montesano Salentino
		8. Morciano di Leuca
		9. Patù
		10. Presicce
		11. Salve
		12. Specchia
		13. Tiggiano
		14. Tricase
3. Nardò	1. Nardò	1. Nardò (escluse le località di Monteruga e Santa Chiara)
		2. Galatone
	2. Porto Cesareo .	3. Porto Cesareo Località Monteruga e Santa Chiara (frazioni del comune di Nardò)
4. Parabita .	1. Parabita . . .	1. Parabita
		2. Casarano
		3. Collepasso
		4. Matino
		5. Tuglie
5. Racale . .	1. Racale .	1. Racale
		2. Alliste
		3. Melissano
		4. Taviano
		5. Ugento
6. Ruffano	1. Ruffano . . .	1. Ruffano
		2. Supersano
		3. Taurisano

Distretto di Iglesias

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Iglesias . . .	1. Iglesias . .	1. Iglesias (esclusa l'isola amministrativa di San Marco)
		2. Gonnesa
	2. Portoscuso . .	3. Portoscuso
	3. Fluminimaggiore	4. Fluminimaggiore
		5. Buggerru
2. Carbonia . . .	1. Carbonia . . .	1. Carbonia
		2. San Giovanni Suergiu
		3. Tratalias
3. Domusnovas . .	1. Domusnovas . .	1. Domusnovas
		2. Musei
		3. Villamassargia Località S. Marco (isola amministrativa del comune di Iglesias)
	2. Siliqua	4. Siliqua
		5. Vallermosa
4. Narcao . . .	1. Narcao . . .	1. Narcao
		2. Nuxis
		3. Perdaxius
		4. Santadi
	2. Giba	5. Giba
		6. Sant'Anna Arresi
5. Sant'Antioco .	1. Sant'Antioco . .	1. Sant'Antioco
		2. Calasetta
	2. Carloforte . . .	3. Carloforte

Distretto di L'Aquila

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. L'Aquila . . .	1. L'Aquila . . .	1. L'Aquila
		2. Fossa
		3. Lucoli
		4. Ocre
	2. Scoppito . . .	5. Scoppito
	3. Tornimparte . .	6. Tornimparte
2. Capestrano . .	1. Capestrano . .	1. Capestrano
		2. Collepietro
		3. Navelli
		4. Ofena
		5. S. Benedetto in Perillis
		6. Villa Santa Lucia degli Abruzzi
3. Montereale . .	1. Montereale . .	1. Montereale
		2. Campotosto
		3. Capitignano
4. Pizzoli	1. Pizzoli	1. Pizzoli
		2. Barete
		3. Cagnano Amiterno
5. Rocca di Mezzo	1. Rocca di Mezzo	1. Rocca di Mezzo
		2. Rocca di Cambio
6. San Demetrio ne' Vestini	1. San Demetrio ne' Vestini	1. San Demetrio ne' Vestini
		2. Barisciano
		3. Fagnano Alto
		4. Fontecchio
		5. Poggio Picenze
		6. Sant'Eusanio Forconese
		7. Santo Stefano di Sessanio
		8. Tione degli Abruzzi
		9. Villa Sant'Angelo
7. San Pio delle Camere	1. San Pio delle Camere	1. San Pio delle Camere
		2. Calascio
		3. Caporciano
		4. Carapelle Calvisio
		5. Castel del Monte
		6. Castelvecchio Calvisio
		7. Prata D'Ansidonia

Distretto di Menaggio

Settori	Reti Urbane	Comuni serviti
1. Menaggio . .	1. Menaggio . . .	1. Menaggio
		2. Bene Lario
		3. Grandola ed Uniti
		4. Griante
		5. Lenno
		6. Mezzegra
		7. Ossuccio
		8. Plesio
		9. Sala Comacina
		10. Sant'Abbondio
		11. Santa Maria Rezzonico
		12. Tremezzo
2. Dongo	1. Dongo .	1. Dongo
		2. Consiglio di Rumo
		3. Cremia
		4. Domaso
		5. Dosso del Liro

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		6. Garzeno
		7. Gera Lario
		8. Germasino
		9. Gravedona
		10. Livo
		11. Montemezzo
		12. Musso
		13. Peglio
		14. Pianello del Lario
		15. Sorico
		16. Stazzona
		17. Trezzone
		18. Vercana
3. Porlezza	1. Porlezza . . .	1. Porlezza
		2. Carlazzo
		3. Cavargna
		4. Claino con Osteno
		5. Corrido
		6. Cusino
		7. S. Bartolomeo Val Cavargna
		8. S. Nazzaro Val Cavargna
		9. Val Rezzo
		10. Valsolda (esclusa loc. S. Margherita, frazione del comune di Valsolda)

Distretto di Merano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Merano	1. Merano	1. Merano
		2. Avelengo
		3. Caines
		4. Cermes
		5. Gargazzone
		6. Lagundo
		7. Lana
		8. Marlengo
		9. Parcines
		10. Postal
		11. Rifiano
		12. Scena
		13. Tesimo
		14. Tirolo
		15. Verano
		Località Monte Catino (area del comune di Sarentino C.S., R.U. Sarentino, C.D. Bolzano)
		Località Maso Foresta (area del comune di S. Pancrazio)
2. Malles Venosta	1. Malles Venosta	1. Malles Venosta
		2. Glorenza
		3. Tubre
3. Naturno . . .	1. Naturno . . .	1. Naturno
		2. Plaus
		3. Senales
4. Prato allo Stelvio	1. Prato allo Stelvio	1. Prato allo Stelvio
		2. Sluderno
		3. Stelvio (esclusa località Passo Stelvio-C.S., R.U. Bormio, C.D. Sondrio, C.C. Milano)
5. Resia	1. Resia	1. Curon Venosta
6. S. Leonardo in Passiria	1. S. Leonardo in Passiria	1. S. Leonardo in Passiria
		2. Moso in Passiria
		3. S. Martino in Passiria
7. S. Pancrazio . .	1. S. Pancrazio . .	1. S. Pancrazio (esclusa località Maso Foresta)
		2. Ultimo
8. Silandro . . .	1. Silandro . . .	1. Silandro
		2. Castelbello-Ciardes
		3. Laces
		4. Lasa
		5. Martello

Distretto di Padova

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Padova	1. Padova	1. Padova
		2. Abano Terme
		3. Albignasego
		4. Cadoneghe
		5. Casalserugo
		6. Limena
		7. Maserà
		8. Montegrotto Terme
		9. Noventa Padovana (esclusa la località Oltre Brenta)
		10. Ponte San Nicolò
		11. Rubano
		12. Saccolongo
		13. Selvazzano Dentro
		14. Vigodarzere
		15. Vigonza (esclusa la località Capriccio)
	2. Saonara . . .	16. Saonara
		17. Legnaro
		18. Sant'Angelo di Piove
		Località ad ovest del fiume Brenta (area del comune di Fossò - C.S., R.U. Dolo, C.D. Venezia - Mestre)
2. Battaglia Terme	1. Battaglia Terme	1. Battaglia Terme
		2. Carrara Santo Giorgio
		3. Carrara Santo Stefano
		4. Galzignano
3. Campodarsego	1. Campodarsego .	1. Campodarsego
		2. Villanova di Camposampiero
4. Camposampiero	1. Camposampiero	1. Camposampiero
		2. Borgoricco
		3. Loreggia
		4. Massanzago
		5. Piombino Dese
		6. San Giorgio delle Pertiche
		7. Santa Giustina in Colle
		8. Trebaseleghe
		9. Villa del Conte

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
5. Cittadella . . .	1. Cittadella . . .	1. Cittadella 2. Carmignano di Brenta 3. Fontaniva 4. Galliera Veneta 5. Gazzo 6. Grantorto 7. San Giorgio in Bosco 8. San Martino di Lupari 9. San Pietro in Gu 10. Tombolo
6. Conselve . . .	1. Conselve . . .	1. Conselve 2. Agna 3. Anguillara Veneta 4. Arre 5. Bagnoli di Sopra 6. Bovolenta 7. Candiana 8. Cartura 9. Terrassa Padovana 10. Tribano
7. Mestrino . . .	1. Mestrino . . .	1. Mestrino 2. Veggiano
8. Piazzola sul Brenta	1. Piazzola sul Brenta	1. Piazzola sul Brenta (esclusa la località Consorti) 2. Campo San Martino 3. Curtarolo
9. Piove di Sacco	1. Piove di Sacco .	1. Piove di Sacco 2. Arzergrande 3. Brugine 4. Campolongo Maggiore 5. Codevigo 6. Correzzola (esclusa la località Maronaro) 7. Polverara 8. Pontelongo
10. Stra	1. Stra	1. Stra (esclusa la frazione Paluello - R.U., C.S. Dolo, C.D. Venezia - Mestre) 2. Vigonovo Località Capriccio (area del comune di Vigonza) Località Oltre Brenta (area del comune di Noventa Padovana) Località ad ovest di via Piolchella (area del comune di Fiesso d'Artico - R.U., C.S. Dolo, C.D. Venezia - Mestre)
11. Treponti . . .	1. Treponti . . .	1. Teolo 2. Cervarese Santa Croce 3. Rovolon 4. Torreglia 5. Vò
12. Villafranca Padovana	1. Villafranca Padovana	1. Villafranca Padovana 2. Campodoro Località Consorti (area del comune di Piazzola sul Brenta)

Distretto di Patti

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Patti	1. Patti	1. Patti Località Zappardino (frazione del comune di Piraino) 2. Falcone 3. Gioiosa Marea 4. Librizzi 5. Montagnareale 6. Oliveri
2. Capo d'Orlando	1. Capo d'Orlando	1. Capo d'Orlando Località Zappulla (appartenente al comune di San Marco d'Alunzio) 2. Capri Leone 3. Frazzanò 4. Mirto 5. Naso
3. Furnari	1. Furnari . .	1. Furnari 2. Basicò 3. Mazzarrà Sant'Andrea 4. Tripi
4. Montalbano Elicona	1. Montalbano Elicona	1. Montalbano Elicona
5. Novara di Sicilia	1. Novara di Sicilia	1. Novara di Sicilia 2. Fondachelli - Fantina
6. Piraino	1. Piraino	1. Piraino (esclusa la frazione Zappardino) 2. Brolo 3. Ficarra 4. Sant'Angelo di Brolo 5. Sinagra
7. San Piero Patti	1. San Piero Patti	1. San Piero Patti 2. Floresta 3. Raccuja 4. Ucria
8. Sant'Agata di Militello	1. Sant'Agata di Militello	1. Sant'Agata di Militello 2. Acquedolci 3. Alcara li Fusi 4. Militello Rosmarino 5. San Fratello 6. San Marco d'Alunzio (esclusa la località Zappulla)
9. Tortorici . . .	1. Tortorici . . .	1. Tortorici 2. Castell'Umberto 3. Galati Mamertino 4. Longi 5. San Salvatore di Fitalia

Capri Leone
Frazzanò

Distretto di Pordenone

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Pordenone . . .	1. Pordenone . .	1. Pordenone 2. Cordenons 3. Fiume Veneto 4. Fontanafredda 5. Porcia 6. Roveredo in Piano 7. San Quirino 8. Zoppola
2. Aviano	1. Aviano . . .	1. Aviano 2. Budoia
3. Azzano Decimo .	1. Azzano Decimo .	1. Azzano Decimo 2. Chions 3. Pravisdomini
4. Cordovado . . .	1. Cordovado . .	1. Cordovado 2. Morsano al Tagliamento 3. Sesto al Reghena
5. Prata di Pordenone	1. Prata di Pordenone	1. Prata di Pordenone 2. Brugnera 3. Pasiano di Pordenone
6. Sacile	1. Sacile	1. Sacile 2. Caneva 3. Gaiarine 4. Polcenigo
7. San Vito al Tagliamento	1. San Vito al Tagliamento	1. San Vito al Tagliamento 2. Arzene 3. Casarsa della Delizia 4. San Martino al Tagliamento 5. Valvasone

Distretto di Pieve di Cadore

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Pieve di Cadore	1. Pieve di Cadore	1. Pieve di Cadore 2. Calalzo di Cadore 3. Cibiana di Cadore 4. Domegge di Cadore 5. Lorenzago di Cadore 6. Lozzo di Cadore 7. Perarolo di Cadore 8. Valle di Cadore
	2. Vigo di Cadore	9. Vigo di Cadore
2. Auronzo di Cadore	1. Auronzo di Cadore	1. Auronzo di Cadore (esclusa la frazione di Misurina - E.C.U. del C.D. di Cortina d'Ampezzo)
3. Borca di Cadore	1. Borca di Cadore	1. Borca di Cadore 2. Vodo Cadore
4. Santo Stefano di Cadore	1. Santo Stefano di Cadore	1. Santo Stefano di Cadore 2. Comelico Superiore 3. Danta 4. San Nicolò di Comelico 5. San Pietro di Cadore 6. Sappada

Distretto di Sala Consilina

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Sala Consilina .	1. Sala Consilina .	1. Sala Consilina 2. Atena Lucana 3. Monte San Giacomo 4. Padula 5. Sassano 6. Teggiano Località Scafa (isola amministrativa del comune di San Rufo) Località Ponte La Marza e Masseria Marmo (isole amministrative del comune di Sant'Arsenio)
2. Brienza . . .	1. Brienza . . .	1. Brienza 2. Sant'Angelo le Fratte 3. Sasso di Castalda 4. Satriano di Lucania
3. Buonabitacolo .	1. Buonabitacolo .	1. Buonabitacolo 2. Sanza
4. Marsico Nuovo .	1. Marsico Nuovo .	1. Marsico Nuovo
5. Montesano sulla Marcellana	1. Montesano sulla Marcellana	1. Montesano sulla Marcellana 2. Casalbuono
6. Polla	1. Polla	1. Polla 2. Auletta 3. Caggiano 4. Pertosa 5. Salvitelle 6. San Rufo (esclusa l'isola amministrativa di Scafa) 7. Sant'Arsenio (escluse le isole amministrative di Ponte La Marza e Masseria Marmo) 8. San Pietro al Tanagro
7. Viggiano . . .	1. Viggiano . . .	1. Viggiano 2. Grumento Nova 3. Marsicovetere 4. Tramutola
	2. Moliterno . . .	5. Moliterno 6. Sarconi

Distretto di S. Donà di Piave

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. S. Donà di Piave	1. S. Donà di Piave	1. S. Donà di Piave 2. Ceggia 3. Cessalto 4. Eraclea 5. Fossalta di Piave 6. Meolo 7. Musile 8. Noventa di Piave 9. S. Stino di Livenza (esclusa frazione La Salute di Livenza) 10. Torre di Mosto 11. Zenson di Piave

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Caorle	1. Caorle	1. Caorle (esclusa frazione Castello di Brussa) Località La Salute di Livenza (frazione del comune di S. Stino di Livenza)
3. Jesolo	1. Jesolo	1. Jesolo
4. Portogruaro . .	1. Portogruaro . .	1. Portogruaro 2. Cinto Caomaggiore 3. Concordia Sagittaria 4. Fossalta di Portogruaro 5. Gruaro 6. Pramaggiore 7. Teglio Veneto Località Castello di Brussa (frazione del comune di Caorle) Località S. Osvaldo (area del comune di Annone Veneto - R.U., C.S. Motta di Livenza, C.D. Treviso)

Distretto di Seregno

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Seregno	1. Seregno	1. Seregno 2. Desio 3. Giussano 4. Meda 5. Nova Milanese
2. Carate Brianza .	1. Carate Brianza .	1. Carate Brianza 2. Albiate 3. Besana in Brianza 4. Briosco 5. Renate 6. Triuggio 7. Veduggio con Colzano 8. Verano Brianza
3. Cesano Maderno	1. Cesano Maderno	1. Cesano Maderno 2. Barlassina 3. Bovisio Masciago 4. Lentate sul Seveso 5. Seveso 6. Varedo

Distretto di Susa

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Susa	1. Susa	1. Susa 2. Bussoleno 3. Chianocco 4. Chiomonte 5. Exilles 6. Giaglione 7. Gravere 8. Mattie 9. Meana di Susa 10. Mompantero 11. Moncenisio 12. Novalesa 13. San Giorio di Susa 14. Venaus
2. Bardonecchia .	1. Bardonecchia .	1. Bardonecchia
3. Oulx	1. Oulx	1. Oulx 2. Cesana Torinese 3. Salbertrand 4. Sauze d'Oulx
	2. Clavière . . .	5. Clavière
4. Sestrière . . .	1. Sestrière . . .	1. Sestrière 2. Pragelato 3. Sauze di Cesana

Distretto di Saint Vincent

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Saint Vincent	1. Saint Vincent	1. Saint Vincent 2. Antey Saint André 3. Chambave 4. Chamois 5. Châtillon 6. Emarèse 7. La Magdeleine 8. Montjovet 9. Pontey 10. Saint Denis 11. Torgnon 12. Verrayes
2. Valtournanche	1. Valtournanche	1. Valtournanche

Distretto di Terni

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Terni	1. Terni	1. Terni 2. San Gemini 3. Stroncone
	2. Arrone	4. Arrone 5. Montefranco 6. Polino 7. Ferentillo
2. Acquasparta . .	1. Acquasparta . .	1. Acquasparta 2. Montecastrilli
3. Amelia	1. Amelia	1. Amelia Località Frattuccia (isola amministrativa del comune di Guardea)
	2. Giove	2. Giove 3. Attigliano 4. Penna in Teverina
	3. Lugnano in Teverina	5. Lugnano in Teverina 6. Alviano 7. Guardea (esclusa l'isola amministrativa di Frattuccia)
4. Magliano Sabina	1. Magliano Sabina	1. Magliano Sabina
5. Montecchio . .	1. Montecchio . .	1. Montecchio 2. Baschi
6. Narni	1. Narni . . . . 2. Calvi dell'Umbria	1. Narni 2. Calvi dell'Umbria 3. Otricoli

Distretto di Verona

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Verona	1. Verona	1. Verona 2. Castel d'Azzano 3. Grezzana 4. Lavagno 5. S. Giovanni Lupatoto 6. S. Martino Buon Albergo 7. Sommacampagna Località Dossobuono ed Alpo (frazioni del comune di Villafranca di Verona) Località Lugagnano (frazione del comune di Sona) Località Maffea (area del comune di Zevio) Località Marchesino (frazione del comune di Buttapietra)
	2. Mezzane di Sotto	8. Mezzane di Sotto (esclusa la località Sole)
2. Albaredo d'Adige	1. Albaredo d'Adige	1. Albaredo d'Adige 2. Ronco all'Adige
3. Boscochiesanuova	1. Boscochiesanuova	1. Boscochiesanuova 2. Cerro Veronese 3. Erbezzo
4. Bovolone . . .	1. Bovolone . . .	1. Bovolone 2. Isola Rizza 3. Oppeano 4. Salizzole 5. S. Pietro di Morubio Località Campolongo (area del comune di Isola della Scala)
5. Bussolengo . .	1. Bussolengo . .	1. Bussolengo 2. Pastrengo (esclusa la località Segheria del Marmo) 3. Pescantina (esclusa la località La Ca')
6. Costermano . .	1. Costermano . .	1. Costermano 2. Affi 3. Bardolino 4. Brentino Belluno 5. Caprino Veronese 6. Cavaion Veronese (esclusa la frazione Sega) 7. Dolcè (esclusa la frazione Volargne) 8. Ferrara di Monte Baldo 9. Garda 10. Rivoli Veronese (esclusa la località Ragano) 11. S. Zeno di Montagna 12. Torri del Benaco località Rif. Telegrafo (area del comune di Brenzone)
7. Isola della Scala	1. Isola della Scala	1. Isola della Scala (esclusa la località Campolongo) 2. Buttapietra (esclusa la frazione Marchesino) 3. Erbè 4. Sorgà 5. Trevenzuolo 6. Vigasio
8. Malcesine . . .	1. Malcesine .	1. Malcesine 2. Brenzone (esclusa la località Rif. Telegrafo)
9. Montecchia di Crosara	1. Montecchia di Crosara	1. Montecchia di Crosara (esclusa la frazione Albare) 2. Roncà 3. S. Giovanni Ilarione 4. Vestenanuova
10. Negrar	1. Negrar	1. Negrar 2. S. Anna di Alfaedo
11. Peschiera del Garda	1. Peschiera del Garda	1. Peschiera del Garda 2. Castelnuovo di Verona 3. Lazise
12. San Bonifacio .	1. San Bonifacio .	1. San Bonifacio 2. Arcole 3. Belfiore 4. Caldiero 5. Colognola ai Colli 6. Monteforte d'Alpone 7. Soave Località Albare (frazione del comune di Montecchia di Crosara)
13. San Pietro in Cariano	1. San Pietro in Cariano	1. San Pietro in Cariano 2. Fumane 3. Marano di Valpolicella 4. S. Ambrogio di Valpolicella Località La Ca' (area del comune di Pescantina) Località Ragano (area del comune di Rivoli Veronese) Località Sega (frazione del comune di Cavaion Veronese) Località Segheria del Marmo (area del comune di Pastrengo) Località Volargne (frazione del comune di Dolce)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
14. Sona	1. Sona	1. Sona (esclusa la frazione Lugagnano)
15 Tregnago . . .	1. Tregnago . . .	1. Tregnago 2. Badia Calavena 3. Cazzano di Tramigna 4. Illasi 5. Roverè Veronese 6. S. Mauro di Saline 7. Selva di Progno 8. Velo Veronese Località Alpe Campobruno (area del comune di Ala - R.U., C.S. Ala, C.D. Rovereto). Località Sole (area del comune di Mezzane di Sotto)
16. Villafranca di Verona	1. Villafranca di Verona	1. Villafranca di Verona (escluse le frazioni Dossobuono ed Alpo) 2. Mozzecane 3. Nogarole Rocca 4. Povegliano Veronese 5. Valeggio sul Mincio (esclusa la località Ca' Brusà - R.U., C.S Marmirolo, C.D. Mantova, C.C. Milano)
17. Zevio	1. Zevio	1. Zevio (esclusa la località Maffea) 2. Palù

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: TOGNI

(10227)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali ed, in particolare, l'art. 41 che ha disposto l'istituzione, presso la Banca nazionale del lavoro, di una sezione autonoma per il credito teatrale;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 6 agosto 1969, con il quale è stato approvato lo statuto della sezione predetta;

Visto l'art. 8 del citato statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della sezione in parola;

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1974, con il quale, tra gli altri, il dott. Alberto Ghergo è stato nominato, per tre esercizi, componente il citato organo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la lettera in data 3 ottobre 1974, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato il prof. Antonio D'Harmant François quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione del dott. Alberto Ghergo, collocato a riposo;

Decreta:

Il prof. Antonio D'Harmant-François è nominato componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Alberto Ghergo, collocato a riposo.

Il predetto prof. D'Harmant scadrà dalla carica insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

(76)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.

Modificazione all'orario di borsa per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 15 dicembre 1973, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1974;

Vista la lettera del 18 dicembre 1974, n. 33369, dell'Ufficio italiano dei cambi e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di anticipare alle ore 11,30 l'inizio della speciale seduta di borsa per la contrattazione delle valute estere per il giorno 24 dicembre 1974;

Considerato, pertanto, di dover stabilire apposita deroga al combinato disposto degli articoli 2 e 3 del prefato decreto ministeriale 12 dicembre 1973 che fissano dalle ore 10,00 alle ore 13,45 l'orario delle contrattazioni dei titoli e delle valute estere presso le borse valori;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 dicembre 1973, nel giorno 24 dicembre 1974, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere è anticipata alle ore 11,30.

Tale orario verrà osservato dalle borse valori di Milano e di Roma, che resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di Banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(21)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone del mobile triveneto », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone del mobile triveneto », che avrà luogo a Padova dal 16 al 23 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(100)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari), con effetto dal 5 novembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(70)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura tessile Olonia, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Cotonificio Maino, con sede in Milano, e Manifattura tessile Olonia, con sede in Gallarate (Varese), con effetto dal 29 ottobre 1973;

Considerato che la ditta Manifattura tessile Olonia, con sede in Gallarate (Varese) è stata incorporata, con atto di fusione del 6 giugno 1974, nella ditta Cotonificio Maino, con sede in Milano;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Maino, con sede in Milano, che ha incorporato, con atto di fusione del 6 giugno 1974, la ditta Manifattura tessile Olonia, con sede in Gallarate (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(71)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Al sen. avv. Ennio Zelioli Lanzini è conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica ».

Dato a Roma, addì 18 novembre 1974

LEONE

COLOMBO

(10334)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Berardo Giuseppe;
Casciani Franco;
Mari suor Modesta al secolo Maria;
Monteleone dott. Rocco;
Pandini Athos.

E' conferita l'attestazione « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Collesei Maria;
Carraro Giovanni;
Guerra Lorenzo;
Maroni Eriberto.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1974

LEONE

COLOMBO

(10333)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974 il comune di S. Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.411.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 8066 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 22 novembre 1974.

(129/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata e garantita » del vino « Barbaresco » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata e garantita » per il vino « Barbaresco » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine « controllata e garantita » Barbaresco

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco » è riservata al vino rosso « Barbaresco », già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Barbaresco » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno « Nebbiolo » delle sottovarietà « Michet », « Lampia » e « Rosè » prodotte nella zona di produzione descritta nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Barbaresco », già delimitata con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1933, n. 238, comprende:

l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Nieve, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione « San Rocco Senodelvio » già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1957, n. 482.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Barbaresco » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La produzione massima ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 80 di uva.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima in vino non deve essere superiore al 70 % al primo travaso e non dovrà superare il 65 % dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 5.

Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente articolo, i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente in via indicativa, in vendemmia, la produzione media unitaria delle uve, prescrivendo da parte dei conduttori

che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa, una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata alla Regione per gli opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve all'effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può consentire che le suddette operazioni di vinificazione e d'invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle provincie di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.

E' altresì consentito che siano effettuate le operazioni di invecchiamento obbligatorio in cantine site nei territori comunali ove aziende abbiano ottenuto, ai sensi del comma precedente, l'autorizzazione alla vinificazione.

Art. 7.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino « Barbaresco » una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,00.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni e conservato, per almeno un anno di detto periodo, in botti di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di « Barbaresco » più giovane ed identico « Barbaresco » più vecchio o viceversa nella misura massima del 15 per cento.

In etichetta, dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco » ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 8.

Il vino « Barbaresco » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato con riflessi arancione;
odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12,50;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 gr. litro.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

Il vino « Barbaresco » sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni, può portare, come specificazione aggiuntiva, la dizione « Riserva ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Barbaresco » in vista della vendita, devono essere di forma bordolese, borgognona o similari oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Esse devono essere di vetro scuro e di capacità corrispondenti ai tipi contraddistinti con sigle A - F - FL - G - GC - H - SM, e chiuse con tappo di sughero.

Art. 10.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Barbaresco » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno lo acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino « Barbaresco » deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco » deve sempre essere messa in evidenza, comunque deve figurare con caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 2/5 di quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia sull'etichetta principale della bottiglia.

(10252)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventotto società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 14 novembre 1974 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edificatrice S. Francesco d'Assisi, in Bologna, costituita per rogito Stame in data 14 aprile 1961, rep. 22530;

2) società cooperativa edilizia Spes, in Bologna, costituita per rogito Serra in data 16 marzo 1963, rep. 64910;

3) società cooperativa edilizia Virbo, in Bologna, costituita per rogito Magli in data 16 giugno 1948, rep. 29120/2722;

4) società cooperativa agricola Utenti macchine agricole Fantuzza, in Medicina (Bologna), costituita per rogito Baravelli in data 23 gennaio 1964, rep. 21729;

5) società cooperativa edilizia S. Giacomo fra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. e simpatizzanti di S. Agata Bolognese e altri comuni della provincia di Bologna, in S. Agata Bolognese (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 22 settembre 1961, rep. 16299;

6) società cooperativa edificatrice San Luca di Sant'Agata Bolognese, in Sant'Agata Bolognese (Bologna), costituita per rogito Comelli in data 9 aprile 1963, rep. 3963;

7) società cooperativa edilizia B. Quarenghi, in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 30 settembre 1956, rep. 40161;

8) società cooperativa edilizia Giardino, in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 21 ottobre 1961, rep. 10260;

9) società cooperativa di consumo del popolo, in Bondeno, frazione Stellata (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 28 agosto 1945, rep. 4027/2558;

10) società cooperativa edilizia ACLI Casa Invicta, in Copparo (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 2 febbraio 1963, rep. 12969/5495;

11) società cooperativa edilizia Libertas, in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 24 febbraio 1965, rep. 37245;

12) società cooperativa di consumo del popolo di Marrara, in Marrara (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 19 luglio 1945, rep. 8134/5534;

13) società cooperativa agricola A.C.L.I. di Portomaggiore e zone limitrofe, in Portomaggiore (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 7 settembre 1958, rep. 5117;

14) società cooperativa agricola Utenti macchine agricole di Miero di Portomaggiore, in Portomaggiore (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 17 gennaio 1964, rep. 14680/6160;

15) società cooperativa edilizia Nizza-Cesena, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 26 febbraio 1964, rep. 4310;

16) società cooperativa mista fra Produttori agricoli coltivatori diretti di Cesena e circondario, in Cesena (Forlì), costituita per rogito De Simone in data 11 giugno 1968, rep. 16135;

17) società cooperativa agricola fra Braccianti agricoli, coloni e proprietari diretti delle frazioni di Ronta, San Martino, Bagnile, S. Giorgio e Martorano, in Cesena, frazione Ronta (Forlì), costituita per rogito Moscatelli in data 20 marzo 1949, rep. 1042/296;

18) società cooperativa di produzione e lavoro Calzaturieri di Romagna, in Riccione (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 16 luglio 1968, rep. 32847;

19) società cooperativa edilizia Il Nido, in Parma, costituita per rogito Micheli in data 5 giugno 1954, rep. 39973;

20) società cooperativa edilizia San Vincenzo, in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Aminta Rota in data 9 maggio 1963, rep. 5364/2567;

21) società cooperativa ediliziaa Campesio, in Piacenza, costituita per rogito Lenzi in data 5 aprile 1959, rep. 11003/1106;

22) società cooperativa edilizia Annamaria, in Piacenza, costituita per rogito Pier Germano Buongiorno in data 7 gennaio 1865, rep. 1673;

23) società cooperativa edilizia G. D. Romagnosi fra soci gruppo facchini, in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 22 aprile 1964, rep. 20314;

24) società cooperativa agricola Nuova cooperativa produttori agricoli (macchine trebbiatrici) di Fossolo, in Fossolo di Faenza (Ravenna), costituita per rogito Zambellini in data 16 marzo 1954, rep. 2209;

25) società cooperativa agricola Stalla sociale La Fiorita, in San Rocco di Guastalla (Reggio Emilia), costituita per rogito Mori in data 20 febbraio 1967, rep. 26355;

26) società cooperativa agricola di lavoro Braccianti agricoli e industriali di S. Ilario d'Enza, già cooperativa Braccianti agricoli di S. Ilario d'Enza, in S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), costituita per rogito Bossi in data 6 settembre 1950, rep. 11908;

27) società cooperativa di consumo di Rosano di Vetto d'Enza, in Rosano di Vetto d'Enza (Reggio Emilia), costituita per rogito Bossi in data 15 aprile 1964, rep. 2517;

28) società cooperativa edilizia Domus Mea fra i telefonici dipendenti della società Timo, esercizio di Perugia, Terni e Rieti, in Perugia, costituita per rogito Tei in data 22 aprile 1948, rep. 1657/747.

(10212)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi del 9 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	648,10	648,10	648 —	648,10	644,50	648,10	648 —	648,10	648,10	648 —
Dollaro canadese	650,50	650,50	650,30	650,50	649,10	650,50	650,25	650,50	650,50	650,50
Franco svizzero	252,36	252,36	252,58	252,36	254,30	252,35	252,55	252,36	252,36	252,55
Corona danese	114,70	114,70	114,58	114,70	113,90	114,70	114,70	114,70	114,70	114,65
Corona norvegese	125,15	125,15	125,30	125,15	125,21	125,10	125,15	125,15	125,15	125,10
Corona svedese	159,67	159,67	159,70	159,67	159,60	159,65	159,60	159,67	159,67	159,65
Fiorino olandese	261,52	261,52	261,61	261,52	260,20	261,50	261,48	261,52	261,52	261,55
Franco belga	18,06	18,06	18,05	18,06	18,018	18,05	18,065	18,06	18,06	18,05
Franco francese	146,95	146,95	147,22	146,95	146,35	146,95	147,08	146,95	146,95	146,90
Lira sterlina	1522,20	1522,20	1522 —	1522,20	1516 —	1522,30	1522,20	1522,20	1522,20	1522,20
Marco germanico	271,25	271,25	271,40	271,25	270 —	271,20	271,22	271,25	271,25	272,10
Scellino austriaco	38,10	38,10	38,10	38,10	38,11	38,10	38,065	38,10	38,10	38,10
Escudo portoghese	26,42	26,42	26,50	26,42	26,35	26,42	26,40	26,42	26,42	26,40
Peseta spagnola	11,5125	11,5125	11,53	11,5125	11,50	11,50	11,5225	11,5125	11,51	11,50
Yen giapponese	2,156	2,156	2,16	2,156	2,15	2,15	2,1557	2,156	2,15	2,15

Media dei titoli del 9 gennaio 1975

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	88,375
Redimibile 3,50% 1934	99,900
» 3,50% (Ricostruzione)	83,400
» 5% (Ricostruzione)	84,725
» 5% (Riforma fondiaria)	85,875
» 5% (Città di Trieste)	86,450
» 5% (Beni esteri)	83,075
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	80,075
» 5,50% » » 1968-83	80,525
» 5,50% » » 1969-84	82,100
» 6% » » 1970-85	82,650
» 6% » » 1971-86	82,475
» 6% » » 1972-87	81,150
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,45
» » » 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,45
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1975)	98,125
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,950
» 5% (» 1° gennaio 1977)	87,350
» 5% (» 1° aprile 1978)	83,475
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,050
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	83,975
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	81,575
» poliennali 7% 1978	92,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	648,05
Dollaro canadese	650,375
Franco svizzero	252,455
Corona danese	114,70
Corona norvegese	125,15
Corona svedese	159,635
Fiorino olandese	261,50
Franco belga	18,062
Franco francese	147,015
Lira sterlina	1522,20
Marco germanico	271,235
Scellino austriaco	38,082
Escudo portoghese	26,41
Peseta spagnola	11,517
Yen giapponese	2,156

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, ad un posto di esperto di laboratorio nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1974;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1973 - Approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di geofisica;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di esperto di laboratorio nel ruolo del personale esperto di laboratorio della carriera di concetto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2º grado;

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto nazionale di geofisica si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto nazionale di geofisica dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'Istituto stesso, via Ruggero Bonghi, 11/*B*, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) risoluzione di un problema di fisica;

2) risoluzione di un problema di elettrotecnica.

Le predette prove richiederanno l'applicazione delle nozioni che formano oggetto della prova orale.

Il programma della prova orale è allegato al presente bando.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 7 del regolamento organico dell'Istituto nazionale di geofisica.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, in luogo da destinare e secondo il diario che verrà comunicato tempestivamente ai candidati.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a esperto di laboratorio nel ruolo del personale esperto di laboratorio della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 21 marzo 1973 già citato in premesse.

Roma, addì 29 novembre 1974

Il direttore: CAPUTO

PROVA ORALE

La prova orale verterà sul seguente programma:

Matematica: vigente programma per gli istituti tecnici industriali.

Fisica: vigente programma per gli istituti tecnici industriali.

Elettrotecnica: Circuiti a corrente continua. Corrente elettrica nelle soluzioni, nei gas, nel vuoto. Circuiti magnetici. Circuiti a corrente alternata. Sistemi polifasi. Macchine a corrente continua: dinamo e motori. Macchine a corrente alternata: generatori e motori sincroni, motori asincroni. Trasformatori: loro caratteristiche ed impiego. Conversione della corrente, vari tipi di convertitori. Dispositivi per l'amplificazione di grandezze elettriche. Metodi di misurazione delle principali grandezze elettriche. Strumenti elettrici industriali e di laboratorio. Norme C.E.I. sugli impianti elettrici.

(10268)

Concorso, per esami, a cinque posti di geofisico nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto nazionale di geofisica

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1974;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1973 - Approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di geofisica;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di geofisico nel ruolo dei geofisici della carriera direttiva di cui un posto riservato al personale a contratto in servizio da almeno un anno presso l'Istituto, ai sensi dell'art. 3 del R. O.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in fisica o matematica o geologia o ingegneria elettronica.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto nazionale di geofisica si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto nazionale di geofisica dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'Istituto stesso, via Ruggero Bonghi, 11/*B*, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono una prova scritta ed un colloquio:

a) la prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella esposizione e svolgimento critico di uno degli argomenti compresi nel programma del colloquio;

b) il colloquio verte sugli argomenti del sotto indicato programma.

E' in facoltà della commissione esaminatrice, saggiare, mediante opportune domande, la cultura del candidato, sia in rapporto agli studi compiuti negli istituti d'istruzione superiore, sia in rapporto agli argomenti che egli eventualmente abbia fatto oggetto dei suoi speciali studi.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 7 del regolamento organico dell'Istituto nazionale di geofisica.

La prova scritta avrà luogo in Roma, in luogo da destinare e secondo il diario che verrà comunicato tempestivamente ai candidati.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a geofisico nel ruolo dei geofisici della carriera direttiva dello Istituto nazionale di geofisica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 21 marzo 1973 già citato in premesse.

Roma, addì 29 novembre 1974

Il direttore: CAPUTO

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

Misura delle grandezze fisiche.

Movimenti: uniforme, uniformemente vario e armonico. Movimento di un corpo rigido. Composizione dei movimenti.

Principi della meccanica: forza e massa - Impulso e quantità di moto - Equilibrio delle forze e delle coppie - Gravità - Gravitazione - Pendolo semplice e composto - Cenni sulla teoria del giroscopio.

Lavoro ed energia - Principio dei lavori virtuali - Resistenze passive.

Forze molecolari nei solidi. Elasticità - Vibrazioni elastiche e loro propagazione. Urto tra sfere elastiche. Natura e velocità delle onde sismiche. Principio e teoria dei sismografi.

Statica dei liquidi e degli aeriformi - Leggi dello stato gassoso - Azione molecolare dei fluidi - Teoria cinetica dei gas - Fondamenti sul moto dei fluidi, e sul moto dei solidi immersi nei fluidi.

Stato termico - Determinazione delle temperature - Dilatazione termica dei solidi (isotropi e anisotropi), liquidi e gas - Equazione caratteristica dei gas - Termometro a gas.

Calorimetria, calori specifici e calori atomici - Calori specifici dei gas.

Propagazione del calore. Conduttività termica interna ed esterna. Leggi dell'irraggiamento - Impianti di riscaldamento.

Fusione e solidificazione - Comportamento delle leghe - Soluzione - Crioidrati - Vaporizzazione - Liquefazione dei gas. Lo stato critico - Densità dei vapori - Igrometria.

Calore ed energia. Il principio della conservazione della energia - Trasformazioni e loro rappresentazione; linee isotermiche e politropiche - Principio di Carnot - Clausius. Scala assoluta delle temperature - Entropia - Energia libera ed energia vincolata - Il principio di Nernst - Fondamenti sui principali motori termici e sul relativo ciclo di funzionamento - Macchine frigorifere - Impianti di refrigerazione - Fondamenti di termodinamica nell'atmosfera.

Propagazione del suono - Caratteri dei suoni semplici e complessi - Scale musicali - Principio di Doppler - Interferenza del suono, onde stazionarie - Risonanza; risuonatori - Energia sonora e sua misura; riflessione, rifrazione e assorbimento della energia sonora - Sorgenti sonore - Analisi e sintesi dei suoni - Riproduzione dei suoni.

Sorgenti luminose - Grandezze fotometriche e loro determinazione - Fondamenti di tecnica della illuminazione - Riflessione della luce; specchi piani e curvi. Rifrazione e riflessione totale - Diottro - Sistemi diottrici - Lenti - Aberrazioni e loro correzione - Sistemi di lenti - Strumenti ottici.

Spettroscopia: varie specie di spettri - Serie spettrali - Radiazioni infrarosse e ultraviolette; loro produzione e proprietà - Emissione e assorbimento delle radiazioni - Ripartizione della energia raggiante nello spettro - Velocità della luce - Interferenza della luce - Determinazione delle lunghezze d'onda. Applicazioni alla meteorologia - Principio di Huyghens - Principali fenomeni di diffrazione. Reticolo di diffrazione.

Spettroscopi interferenziali - Polarizzazione della luce per riflessione e rifrazione. Cristalli birifrangenti - Doppia rifrazione accidentale - Luce polarizzata ellitticamente - Polarizzazione rotatoria - Polarimetria.

I fondamenti dell'elettricità - Campo elettrico - Potenziale elettrico, capacità e condensatori. Energia elettrostatica - Macchine elettrostatiche - Piezoelettricità. Elettrometri - Elettricità atmosferica.

Campo magnetico - Proprietà magnetiche dei corpi - Magnetismo terrestre: cenni sulle misure magnetiche - Variazioni del campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo.

Propagazione della elettricità nei gas - Ionizzazione - Raggi catodici - Elettroni - Raggi positivi - Raggi X. Spettro dei raggi X. Reticoli spaziali - Emissione termoionica - Effetto fotoelettrico - Nozioni sui quanti di luce - Idee moderne sulla costituzione della materia - Gli isotopi - Radioattività. Trasformazioni radioattive. Famiglie radioattive - Radiazioni penetranti.

Effetto Volta. Corrente continua e leggi relative. Termoelettricità - Elettrolisi, pile e accumulatori.

Elettromagnetismo - Fenomeni galvano-magnetici e termomagnetici - Nozioni sui fenomeni elettromagnetici ed elettroottici.

Induzione elettromagnetica - Autoinduzione - Correnti alternate - Nozioni sui generatori di corrente e motori elettrici. Trasformatori, convertitrici e raddrizzatori.

Oscillazioni elettriche - Onde elettromagnetiche, loro produzione, propagazione e rivelazione.

Metodi e strumenti per la misura delle grandezze elettriche - Unità elettriche - Sistemi assoluti e sistema pratico.

Campi elastici - Teoria dell'elasticità lineare - Propagazione delle onde elastiche - Mezzi elastici dissipativi. Metodi di rilievo delle proprietà elastiche dell'interno della Terra e strumenti geofisici.

Analisi numerica di serie temporali di dati - Analisi spettrale - Teoria ed applicazione dei filtri.

(10269)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 165, si terranno in Cagliari, presso le aule della facoltà di lettere e filosofia dell'Università, località Sa Duchessa, piazza d'Armi, alle ore 8,30, nei giorni seguenti:

27 gennaio 1975: prova di diritto;
28 gennaio 1975: prova di contabilità generale dello Stato.

(109)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 166, si terranno in Cagliari, presso le aule della facoltà di lettere e filosofia dell'Università, località Sa Duchessa, piazza d'Armi, alle ore 8,30, nei seguenti giorni:

30 gennaio 1975: prova di diritto;
31 gennaio 1975: prova di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

(110)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 164, si terranno in Cagliari, presso le aule della facoltà di lettere e filosofia dell'Università, località Sa Duchessa, piazza d'Armi, alle ore 8,30, nei seguenti giorni:

3 febbraio 1975: tema di italiano;
4 febbraio 1975: prova pratica di dattilografia.

(111)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di perito nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23 ottobre 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per tre periti chimici in prova;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di perito chimico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito chimico.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79,

Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna della cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di tecnologia o di analitica di olii, grassi o loro derivati.

Prova orale: colloquio sul tema svolto e su argomenti di chimica applicata e di chimica analitica attinenti agli olii, grassi e loro derivati.

Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno di mercoledì 26 febbraio 1975 alle ore 9; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito chimico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito chimico effettivo avrà luogo in seguito a giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 24 ottobre 1974

Il presidente: BORGHESE

(13)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750100)